

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 02/09/2020

FATTO

In data 02.12.2010, il ricorrente stipulava contratto di mutuo con cessione di centoventi quote dello stipendio e, sulla base di conteggio estintivo del 29.07.2015, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo a mezzo pec del 14.01.2020, richiedeva il rimborso della quote non maturate delle commissioni di attivazione, delle commissioni di gestione, delle commissioni di intermediazione, delle spese di istruttoria, dei premi assicurativi. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro e richiedeva il rimborso della complessiva somma di euro 4.805,36, oltre interessi legali

L'intermediario depositava controdeduzioni e deduceva la congruità delle detrazioni effettuati in sede di conteggio estintivo per le commissioni di gestione; l'infondatezza della richiesta di restituzione della quota non maturata delle commissioni di attivazione, delle spese di istruttoria, delle commissioni di estinzione, concludendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - sexies Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni non maturate a causa dell'estinzione anticipata.

L'art. 125 - sexies Tub ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di

equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del pro rata temporis, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (decisione n. 26525/2019).

Le censure mosse dall'intermediario resistente alla pronuncia della CGUE non sono meritevoli di accoglimento perché in palese violazione dei principi statuiti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il contratto espressamente esclude (art. 2.1) la rimborsabilità di quote delle commissioni di attivazione, delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione. Tale clausola, come statuito dal Collegio di Coordinamento nella riferita decisione, deve reputarsi nulla in quanto contraria alla norma imperativa posta dall'art. 125 sexies TUB.

Le spese di istruttoria (lett. A del prospetto economico) ammontano a euro 300,00 e sono dovute «per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito quali, esemplificativamente, l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata». Le commissioni di intermediazione (lett. D del prospetto economico) si riferiscono a «oneri, se e per quanto dovuti, relativi al costo di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione e/o promozione svolta dal terzo presentatore dell'operazione a cui il cedente si è discrezionalmente rivolto per svolgere le attività di istruttoria e di gestione del prestito ottenere il prestito».

Secondo gli orientamenti dei Collegi, la commissione di intermediazione deve essere considerata up front perché diretta alla remunerazione dell'attività svolta in fase di collocamento del prestito da parte di un intermediario del credito ex art. 106 Tub. In conformità dei più recenti orientamenti condivisi dai Collegi, la commissione d'intermediazione soggiace ai criteri di ripetibilità stabiliti dal Collegio di coordinamento n. 26525/2019, cit. anche quando corrisposta a un mediatore creditizio. Medesimo carattere deve essere riconosciuto alle spese di istruttoria.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi up front, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi permane il criterio del pro rata temporis.

Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi up front debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi up front in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono

maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento Pertanto, la domanda restitutoria per le voci di costo up front deve essere accolta nella misura di euro 91,17 per le spese di istruttoria e di euro 1.586,43 per le commissioni d'intermediazione.

Le commissioni di gestione pratica (lett. C del prospetto economico) sono «dovute per tutte le prestazioni e gli oneri connessi alla gestione del prestito per il periodo di ammortamento, quali esemplificativamente le spese per l'elaborazione ed invio delle comunicazioni alla clientela, per l'elaborazione dei dati in funzione del d. lgs. n. 231/2007 e della legge n. 108/96, per l'elaborazione delle segnalazioni previste dalla legge da inviare agli organi di vigilanza, per la gestione e registrazione degli incassi delle rate, per la gestione degli eventuali sinistri relativi ai rischi coperti dalle garanzie assicurative di cui all'articolo 5 delle condizioni generali di contratto» di cui euro 25,00 «per spese di gestione documentale conservazione, custodia e messa a disposizione della documentazione contrattuale per il periodo di legge». Secondo l'intermediario resistente il rimborso della commissione di gestione è sottoposto ad un criterio contrattuale diverso dal pro rata temporis come testualmente indicato nel piano di ammortamento.

Il rilievo è fondato. Il piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, quantifica le quote non maturate delle commissioni recurring ripartite - per ogni rata - «al tasso di interesse effettivo» sì che deve reputarsi contrattualmente convenuto un criterio contrattuale di rimborso. L'intermediario ha fornito prova della detrazione in sede di conteggio estintivo dell'importo di euro 829,38, corrispondente alla somma dovuta in virtù del predetto criterio contrattuale, sì che nulla è più dovuto per tale voce di costo.

Le commissioni di attivazione (lett. B del prospetto economico) sono «dovute e convenute per le prestazioni, gli oneri e i rischi relativi all'attivazione del finanziamento presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende, ivi compresi i casi di passaggio dello stesso cedente ad altre amministrazioni ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto e per i rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell'amministrazione medesima ad effettuare le trattenute e di ritardo nell'inizio delle trattenute stesse rispetto a quanto indicato all'art. 3 delle condizioni generali di contratto». Le commissioni di gestione pratica (lett. C del prospetto economico) sono «dovute per tutte le prestazioni e gli oneri connessi alla gestione del prestito per il periodo di ammortamento, quali esemplificativamente le spese per l'elaborazione ed invio delle comunicazioni alla clientela, per l'elaborazione dei dati in funzione del d. lgs. n. 231/2007 e della legge n. 108/96, per l'elaborazione delle segnalazioni previste dalla legge da inviare agli organi di vigilanza, per la gestione e registrazione degli incassi delle rate, per la gestione degli eventuali sinistri relativi ai rischi coperti dalle garanzie assicurative di cui all'articolo 5 delle condizioni generali di contratto» di cui euro 25,00 «per spese di gestione documentale conservazione, custodia e messa a disposizione della documentazione contrattuale per il periodo di legge».

Il difetto di indicazione degli oneri up front e recurring ricompresi nella medesima voce impone di considerare per intero, in conformità dell'orientamento consolidato di ABF, le commissioni di attivazione (euro 1.498,12) al fine della quantificazione della quota parte da rimborsare secondo il riferito criterio proporzionale, moltiplicando il relativo importi per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante, in presenza di rate di eguale importo, dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (sessantaquattro). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della cinquantaseiesima rata, la quota non maturata delle commissioni di attivazione è pari a euro 799,00.

Anche la quota non maturata del premio assicurativo (euro 864,00), in conformità del costante orientamento dell'ABF, deve essere determinata su base proporzionale, tenendo conto della residua frazione temporale del rapporto di finanziamento (sessantaquattro rate) a fronte del numero totale delle rate (centoventi), ed è pari a euro 460,80.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Pertanto l'intermediario è tenuto alla restituzione di euro (91,17 + 1.586,43 + 799,00 + 460,80 =) 2.937,40 oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.937,40, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO